



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979526 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

ORDINANZA del 28/02/2025

Manifestazione denominata “Carnevale di Civitella Roveto 2025”, 02 Marzo 2025.

Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici e di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro e di lattine.

IL SINDACO

Premesso che nel giorno 02 Marzo 2025, in occasione della manifestazione denominata “Carnevale Civitella Roveto 2025”, si svolgerà una manifestazione ludico ricreativa, con musica e intrattenimento.

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19.06.2017, avente ad oggetto: “Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*”;
- la Circolare del Ministero dell’Interno Gabinetto del Ministro del 28.07.2017, n. 11001/110 (1.0) avente ad oggetto: “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
- Circolare Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 - "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"

TENUTO CONTO

Che per la giornata 02 Marzo 2025 negli orari dalle 14:00 alle 20:00, durante la manifestazione, potrebbero essere usati e dispersi contenitori di vetro che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all’incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell’area della manifestazione e in alcune vie adiacenti;

Ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

- ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma che:



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979526 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o lattine;
- è fatto obbligo somministrare in bicchieri / caraffe di carta o plastica;
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

La presente ordinanza si applica su tutto il territorio comunale dalle ore 14:00 del giorno 02 Marzo 2025 alle ore 20:00 del medesimo giorno.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Civitella Roveto;
- Al Comando di Polizia Municipale di Civitella Roveto;

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto dell'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario ad Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Dott. Luciano Amedeo Mario Scalisi

